

**ACCORDO QUADRO**

**tra**

La **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia** (c.f. 80014930327, P.IVA 00526040324) - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di seguito "**Regione**", rappresentata dal Direttore del Servizio difesa del suolo della Direzione Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile **dott. Fabio Cella**, domiciliato per le rispettive funzioni presso la sede legale della Regione, p.zza Unità d'Italia 1 – Trieste, a ciò autorizzati con deliberazione della Giunta regionale n. 1751 del 18/11/2022.

e

l'**Università degli Studi di Trieste** (c.f. 80013890324 – PEC: ateneo@pec.units.it), in seguito denominata "Università di Trieste", con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Magnifico Rettore pro tempore, **prof. Roberto Di Lenarda**, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2022;

e

l'**Università degli Studi di Udine** (c.f. 80014550307 – PEC: dpia@postacert.uniud.it), in seguito denominata "Università di Udine", con sede legale in Udine, via Palladio 8, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, **prof. Roberto Pinton**, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico del 27 settembre 2022;

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Friuli Venezia Giulia nell'assolvimento dei compiti istituzionali interviene in materie complesse e articolate, quali l'ambiente, l'energia e lo sviluppo sostenibile, le infrastrutture, la pianificazione territoriale, le vie

di comunicazione, la tutela paesaggistica e la biodiversità, caratterizzate da scenari e situazioni in rapida evoluzione che richiedono particolari conoscenze scientifiche e tecniche, non sempre reperibili tra le risorse e professionalità interne;

- la **Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile**, in base alla stessa Declaratoria cura gli adempimenti regionali concernenti gli interventi di nuova realizzazione e di manutenzione in materia di vie di navigazione del demanio navigabile, in materia di demanio idrico regionale nonché di ripascimento delle aree marino costiere; promuove studi e ricerche nel campo ambientale, cartografie tematiche del territorio e provvede alla gestione dei dati ambientali di competenza, nonché agli studi tesi alla conoscenza dei valori ambientali e degli assetti morfologici lagunari e marino costieri; cura l'attività programmatoria nonché la promozione di studi e ricerche nel campo della geologia, geologia applicata, idrogeologia e sedimentologia marittimo-costiera, con particolare riguardo allo sviluppo dei programmi regionali di cartografia geologica e geotematica;
- l'**Università degli Studi di Trieste** ha, tra i propri compiti primari, la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica. L'Università riconosce che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca, riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti e promuove, inoltre, la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca;
- l'**Università degli Studi di Udine** ha, tra le finalità statutarie, lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli Venezia Giulia e, per realizzare i propri obiettivi, la stessa sviluppa la ricerca, di base e applicata, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali a essi collegate;

#### **DATO ATTO CHE:**

- Con D.G.R. n. 367 del 27 febbraio 2014 la Giunta regionale ha dato avvio alla redazione dello Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado al fine di attuare gli obiettivi condivisi riguardanti la conservazione dell'ambiente e delle morfologie lagunari, la conservazione della natura e della biodiversità, nonché la sicurezza dei canali navigabili, garantendone la navigabilità. Lo Studio si configura come un'integrazione a complemento del Piano di gestione del ZSC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado", di seguito solo "*Piano*", in corso di redazione, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE, con lo scopo di garantire la gestione adattativa dell'ecosistema lagunare nel rispetto delle dinamiche evolutive naturali e degli usi antropici tradizionali.
- In seguito al processo partecipativo svoltosi sui contenuti del *Piano* è emersa, la necessità, anche in considerazione delle osservazioni presentate, di predisporre un approfondimento utile a definire caratteristiche e dinamiche dell'assetto morfologico e ambientale della laguna anche mediante un'analisi di evidenza storica e scientifica.
- Il suddetto *Studio di assetto morfologico ambientale*, redatto in più fasi e conclusosi nel 2021 come meglio descritto nei successivi punti, ha visto concretizzarsi le seguenti analisi:
  - analisi sull'evoluzione morfologica della Laguna per determinarne lo stato morfodinamico e individuare aree in equilibrio e zone in evoluzione;
  - studio delle condizioni locali, acquisizione di dati utili all'implementazione di un modello idraulico (marea, vento, moto ondoso, trasporto solido, batimetrie) ed elaborazione statistica finalizzata alla modellazione idraulica;
  - messa a punto di un modello idraulico della laguna comprensivo delle interazioni moto ondoso – correnti, elemento dominante del trasporto solido;
  - analisi dei fattori fisici di criticità presenti in laguna e individuazione delle problematiche legate alla

navigazione, al sistema infrastrutturale e alle modifiche introdotte da interventi antropici;

- valutazione delle aree vulnerabili e pianificazione degli interventi necessari alla tutela e alla conservazione della laguna di Marano e Grado (Protezione e consolidamento delle barene e Indicazioni per la movimentazione e utilizzo dei sedimenti di dragaggio) anche rispetto alla qualità dell'ecosistema lagunare, allo stato ecologico e alla qualità dei corpi idrici;
- definizione preliminare di criteri e interventi (definizione tipi di barene o velme in funzione del corpo idrico, della tipologia di barena presente, dei volumi da conferire e dell'idrodinamica locale);
- indicazioni utili alla predisposizione delle Linee guida per la tutela dell'assetto morfologico-idrologico e sedimentologico della laguna e indicazioni per la movimentazione dei sedimenti in laguna (Misura 1.1 del Piano di gestione - Linee guida per la tutela dell'assetto morfologico, idrologico e sedimentologico - Disciplina degli interventi sull'assetto morfologico, idrologico e sedimentologico e Misura 1.2 – Indicazioni per la movimentazione dei sedimenti in laguna e Indicazioni per la movimentazione e utilizzo dei sedimenti di dragaggio);
- indicazioni utili alla predisposizione delle Linee guida per la conservazione e la ricostruzione di barene;
- gestione degli interventi da attuare alle bocche lagunari della laguna di Marano e Grado e della valutazione della loro sostenibilità;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- Fra gli obiettivi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile vi è quello della gestione degli ambiti lagunari e della manutenzione ed implementazione delle vie di navigazione interna con particolare riferimento agli aspetti di conservazione ambientale e di sicurezza per i fruitori delle sopraccitate canalizzazioni;
- Gli interventi inerenti agli ambiti lagunari e alle vie di navigazione riguardano prioritariamente il controllo del bilancio sedimentario mediante ricostituzione e monitoraggio di velme e barene ed il mantenimento in stato di

esercizio ottimale dei canali navigabili, mediante asportazione dei depositi che nel tempo ne impediscono una completa fruizione in sicurezza;

- Risulta già avviata ed in periodo di efficacia una convenzione quadro fra l'amministrazione regionale e le università di Udine e Trieste, nel merito della realizzazione di interventi infrastrutturali tesi all'implementazione della capacità logistica e dell'accessibilità al Porto di S. Giorgio di Nogaro, quali il dragaggio per l'approfondimento e l'allargamento del canale navigabile Corno e le relazioni con gli aspetti di tutela ambientale della Laguna di Marano e Grado, della morfologia costiera e dei corpi idrici marino costieri;
- con l'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 ("Misure finanziarie intersettoriali"), comma 3 e seguenti, ai sensi del quale <<Per garantire un più efficace e sollecito completamento della realizzazione dell'intervento di approfondimento dei fondali del Porto di Monfalcone ... e della realizzazione dei dragaggi dei fondali delle aree portuali di San Giorgio di Nogaro e di Marano Lagunare, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in via straordinaria, avvalendosi del Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) e del Consorzio di bonifica pianura friulana (CBPF), istituisce un ufficio speciale per lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività . . . : ... Per l'esercizio delle funzioni e delle attività dell'ufficio speciale indicate al comma 3 con decreto del Presidente della Regione è nominato un Commissario straordinario scelto fiduciariamente tra soggetti in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze, coerenti con le attività da svolgere. Con il medesimo decreto è fissata, in relazione al completamento degli interventi di cui al comma 3, la durata dell'incarico del Commissario straordinario. Il Commissario straordinario opera in attuazione delle direttive emanate dalla Giunta regionale e in raccordo con le strutture regionali competenti ...>>;
- con il Decreto del Presidente della Regione FVG n. 063 del 20 maggio 2022 è stato istituito l'Ufficio speciale previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 16/2021 soprarichiamata ed ha nominato il Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Ufficio speciale medesimo;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 754 del 27 maggio 2022 con la quale, ai sensi dell'articolo 4, comma

4, della legge regionale 16/2021, sono state impartite le direttive alle quali il Commissario straordinario dà attuazione nell'esercizio delle funzioni e delle attività dell'Ufficio speciale, ed è stato approvato lo schema di Convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Regione, il COSEVEG e il CBPF;

**RILEVATO CHE:**

- La sopradescritta attività di gestione e manutenzione troverebbe adeguata efficacia esecutiva nella disponibilità di rinnovati strumenti conoscitivi e analisi di aspetti ambientali come di seguito sintetizzabili:

- un adeguato database cartografico sviluppato su piattaforma WEBGIS che riassuntivamente dovrebbe contenere:
  - Toponomastica lagunare e delle vie di navigazione interna
  - Dati relativi agli interventi di dragaggio per la manutenzione ordinaria e straordinaria
  - Dati relativi alle caratteristiche morfologico-evolutive di velme e barene
  - Dati complessivi di rilievo batimetrico
  - Dati sulle caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche aggiornate
  - Collocazione della segnaletica marittima
  - Dati relativi ai target ambientali sensibili, inerenti alle aree Natura 2000
- individuazione di aree di recupero morfologico potenziale per i materiali dragati
- analisi dei flussi idrodinamici e trasporto solido dei canali navigabili ai fini della valutazione dei tassi di interrimento
- definizione dei livelli di torbidità naturale
- valutazione degli eventuali impatti degli interventi lagunari sugli ecosistemi
- supporto scientifico per la valutazione di eventuali proposte di project financing nel contesto lagunare

e più in generale tutti gli argomenti di natura idraulica, geologica, chimico-fisica e ambientale in senso lato, ai fini della salvaguardia del sistema lagunare e delle aree contermini, nonché della valutazione degli impatti delle

attività umane indirizzate alla manutenzione delle vie di navigazione.

**DATO ATTO CHE:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* che all’art. 15, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 reca *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;
- con delibera n. 2372 del 5 dicembre 2014 era già stato approvato dalla Giunta regionale apposito schema di Accordo quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli studi di Udine per la realizzazione dello *“Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado”*, sottoscritto dalle parti in data 23.12.2014, ai sensi del citato art. 23 della L.R. n. 7/2000, avente scadenza iniziale al 23.12.2017, successivamente prorogata dalle parti fino al 23.12.2020 al fine di poter dar corso a una programmazione di lungo periodo delle attività previste;
- il predetto Accordo quadro aveva ad oggetto una collaborazione scientifica fra le parti per gestire in modo ottimale la predisposizione dei contenuti dello Studio, nonché per pianificare gli interventi da attuarsi e fissare le linee guida utili alla tutela dell’ambiente lagunare, evitando inutili sovrapposizioni e consentendo ai soggetti coinvolti di ottimizzare tempi e risorse per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune;
- il contributo accademico di soggetti, quali in particolare le Università degli Studi di Udine e di Trieste, si era confermato come fondamentale se non essenziale per la Regione, in quanto il collegamento istituzionale ha consentito all’Amministrazione regionale di poter orientare le scelte di intervento sul proprio territorio, facendosi altresì carico delle relative problematiche, sulla base di dati e valutazioni validate quindi non solo dalla

Amministrazione stessa ma anche dalla comunità scientifica;

- con successive deliberazioni giuntali erano stati approvati, in attuazione del citato Accordo per la realizzazione dello studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado, gli schemi di accordi operativi di collaborazione tra la Regione autonoma FVG e gli atenei, orientati allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche riguardanti gli ambiti delle scienze idrauliche e idromorfologiche, ecologico – vegetazionali e morfodinamico – geomorfologiche, anche in ragione dei fattori di criticità legati alle attività antropiche, finalizzate alla predisposizione dello Studio;
- con deliberazione giuntale n. 719 del 21.03.2018 è stato adottato il piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 “laguna di Marano e Grado” ai sensi della citata L.R. 7/2008, art 10, commi 5, 6, 7, 8 e 11, che attiene in particolare alla gestione degli aspetti naturalistici del suddetto sito Natura 2000, risultante coerente con i contenuti del predetto Studio morfologico, con riguardo alle attività ultimate dagli Atenei in attuazione dei citati accordi operativi;
- le attività previste dai suddetti accordi operativi sono state svolte dalle Università in stretto raccordo con gli Uffici regionali e si sono concluse proficuamente, per una prima e fondamentale fase, a seguito di adozione, con deliberazione giuntale n. 646 del 18 aprile 2019, dello Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna Marano e Grado nei contenuti ultimati a seguito delle attività svolte dagli Atenei in attuazione degli accordi operativi citati, quale necessario strumento preliminare per definire un progetto generale delle opere di gestione del sistema morfologico lagunare;

**ATTESO CHE:**

- tra i compiti istituzionali dell'Università di Trieste, vi è lo svolgimento presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze (di seguito **DMG**) di attività di ricerca nel settore geologico, geomorfologico, sedimentologico e di riassetto ambientale, sia in ambito internazionale, nazionale, regionale e, in particolare, nell'area costiera del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e nelle lagune di Venezia, di Marano e Grado; altresì nel medesimo ateneo

- opera il Centro Interdipartimentale per l'Energia, l'Ambiente e i Trasporti Giacomo Ciamician (di seguito **Centro Ciamician**), che agisce come centro di raccordo multidisciplinare su tematiche energetiche, trasportistiche e ambientali, sia di natura fisico-chimica che ecologico-ecosistemica con competenze internazionali e nazionali, anche a supporto delle iniziative progettuali attuate in ambito regionale (es. SECAP);
- tra i compiti istituzionali dell'Università di Udine vi è lo svolgimento, presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura (di seguito **DPIA**) e il Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali (di seguito **DI4A**) di attività di ricerca nel settore idraulico, fluviale, marittimo-costiero, lagunare e floristico-vegetazionale, sia in ambito nazionale che internazionale, con significative esperienze nel sistema fluviale – costiero – lagunare, con particolare riferimento al fiume Tagliamento, ai litorali friulani e alla laguna di Marano e Grado;
  - Più in generale in entrambi gli atenei sono presenti, presso le proprie strutture dipartimentali e/o centri interdipartimentali tutte le competenze necessarie per gli approfondimenti tematici di interesse della Regione.

#### **RITENUTO IN DEFINITIVA:**

- di poter dar corso a una collaborazione istituzionale con gli atenei regionali, finalizzata a garantire l'adeguato apporto scientifico alle esigenze sopra descritte;
- che le attività di studio degli Atenei risulteranno non solo utili ma indispensabili alla Amministrazione regionale per orientare in maniera scientificamente supportata la concreta gestione degli interventi di competenza realizzati in laguna e lungo la costa, nell'ambito del progetto integrato previsto;
- di procedere con la sottoscrizione di apposito Accordo quadro, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per gestire in modo ottimale i contenuti dello progetto nonché verificare le migliori soluzioni da attuarsi anche a garanzia della tutela dell'ambiente lagunare, della morfologia costiera e dei corpi idrici marino costieri, evitando inutili sovrapposizioni e consentendo ai soggetti coinvolti di efficientare tempi e risorse per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune.

**tutto ciò premesso**

**si conviene e si stipula quanto segue**

### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, che si sottoscrive fra le parti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 2 – Finalità e oggetto dell'accordo**

1. Le Parti si impegnano, per quanto di competenza, a collaborare in maniera sinergica allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche riguardanti gli ambiti delle scienze idrauliche e idromorfologiche, ecologico – vegetazionali e morfodinamico – geomorfologiche, anche in ragione dei fattori di criticità legati alle attività antropiche, finalizzate alla predisposizione di rinnovati strumenti conoscitivi e analisi degli aspetti ambientali sopra descritti, conseguendo obiettivi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso lo svolgimento ottimale delle funzioni sul territorio.
2. Le Università forniranno alla Regione collaborazione scientifica, competenze e metodologie ai fini della redazione del progetto; analogamente la Regione fornirà alle Università dati, informazioni e studi di cui ha la disponibilità.

### **Articolo 3 – Modalità di attuazione**

1. La collaborazione fra le Parti sarà attuata tramite la stipula di appositi atti e/o accordi attuativi di tipo operativo e/o convenzioni per contributi di ricerca, di seguito anche "*Accordi operativi*", che costituiranno parte integrante del presente Accordo Quadro.
2. Gli Atti di cui al comma 1 verranno stipulati dalle Parti in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, del presente Accordo Quadro e della normativa vigente e potranno riguardare le attività descritte al precedente articolo 2.
3. Per le Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Trieste, gli Accordi operativi di cui al comma 1

dovranno essere sottoposti all'attenzione degli Organi competenti per una approvazione preliminare nei casi previsti dai Regolamenti e dalla disciplina interna all'Ateneo.

4. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali degli Atenei, così individuate:
  - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale degli Atenei;
  - attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze;
  - attività di terza missione.
5. Per la Regione, gli Accordi operativi di cui al comma 1, potranno venir sottoscritti dal competente Direttore del Servizio difesa del suolo in base alle competenze sui capitoli di spesa di pertinenza dell'accordo.
6. Gli Accordi operativi di cui al comma 1 disciplineranno le modalità secondo le quali si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

#### **Articolo 4 – Responsabili scientifici**

1. Responsabile scientifico del presente Accordo Quadro per la Regione sarà il Responsabile di Posizione Organizzativa ambiti lagunari e della navigazione interna ing. Andrea Brusadin.
2. Responsabile scientifico del presente Accordo Quadro per l'Università di Trieste è il prof. Giorgio Fontolan.
3. Responsabile scientifico del presente Accordo Quadro per l'Università di Udine è il prof. ing. Marco Petti.
4. In caso di sostituzione dei propri responsabili ciascuna Parte informerà le altre entro trenta giorni con comunicazione scritta.

#### **Articolo 5 – Oneri**

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri a carico delle Parti.

2. Specifici oneri potranno essere determinati nei singoli Accordi operativi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse finanziarie che le Parti si impegnano a reperire unilateralmente o congiuntamente.

#### **Articolo 6 - Attrezzature e coperture assicurative**

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature.
2. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
3. Gli Accordi operativi disciplineranno i reciproci impegni e obblighi in relazione all'utilizzo delle attrezzature impiegate nonché le iniziative concordate tra le Parti e richiamate nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le Università garantiscono la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte della Regione, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/borsisti impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente Accordo anche presso i locali della Regione.
5. La Regione si impegna a garantire analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.
6. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, osservando le disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività.
7. In caso di infortunio e/o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo

Quadro, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'evento affinché possano essere avviate, nei termini di legge, le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio/sinistro).

#### **Articolo 7 - Proprietà intellettuale dei risultati della collaborazione**

1. Ciascuna Parte rimane titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle collaborazioni di cui al presente Accordo.
2. Nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale e Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità, e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali d'autore di coloro i quali abbiano svolto l'attività di ricerca.
3. Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.
4. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.
5. I risultati delle attività di ricerca tecnico-scientifica verranno integralmente messi a disposizione della Regione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, in particolare, per le finalità citate in premessa.
6. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati dagli Accordi operativi in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.
7. In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente Accordo Quadro dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

#### **Articolo 8 - Riservatezza e pubblicazioni**

1. Ciascuna Parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie individuati come aventi carattere riservato riguardanti l'altra Parte, di cui venisse a conoscenza in forza del presente Accordo Quadro.
2. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.
3. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi, debitamente documentati.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce giusta causa di recesso dal presente Accordo.

#### **Articolo 9 - Durata**

1. Il presente Accordo Quadro ha durata di anni tre (3), a decorrere dalla data della sottoscrizione dell'ultima parte firmataria e potrà essere prorogato, con scambio di comunicazioni scritte tra le Parti, almeno tre mesi prima della scadenza fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

#### **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali, nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione, verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento, per quanto di propria competenza, e si impegnano altresì a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), del D.Lgs 196/2003 "Codice privacy",

modificato dal D.Lgs 101/2018 e s.m.i. e della disciplina in materia, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti si attengono al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati e consultabili online sui rispettivi siti istituzionali e/o nella sezione "Amministrazione trasparente".

### **Articolo 11 - Codice di comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

1. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi al contenuto dei seguenti atti, consultabili sui rispettivi siti istituzionali e/o nella sezione "Amministrazione trasparente":
  - a) il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti regionali, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 0153/Pres. del 21 novembre 2022;
  - b) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
  - c) Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza integrato dell'Amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali per gli anni 2021-2023 (ex Legge 190/2012), da ultimo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 29 aprile 2022;
  - d) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza degli Atenei (ex Legge 190/2012);
  - e) Codice etico e di comportamento degli Atenei (ex Legge 190/2012).

### **Articolo 12 – Limitazione di responsabilità**

1. La Regione non assume obbligazioni per conto delle Università né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte delle Università.
2. Le Università non si assumono le obbligazioni della Regione né possono assumere obbligazioni per conto della stessa.
3. È esclusa ogni garanzia delle Università su eventuali prestiti contratti dalla Regione e viceversa.

4. L'Università degli Studi di Udine non assume obbligazioni per conto dell'Università degli Studi di Trieste né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università degli Studi di Trieste.
5. L'Università degli Studi di Trieste non si assume le obbligazioni dell'Università degli Studi di Udine né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università degli Studi di Udine.
6. È esclusa ogni garanzia dell'Università degli Studi di Trieste per le obbligazioni contratte dall'Università degli Studi di Udine; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'Università degli Studi di Udine per le obbligazioni contratte dall'Università degli Studi di Trieste.

#### **7. Articolo 13 – Recesso e clausole di salvaguardia**

1. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo Quadro con un preavviso di mesi tre (3) da comunicarsi tramite PEC agli altri contraenti, motivando la giusta causa.
2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo Quadro possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie di una o più delle Parti contraenti, queste si riservano il diritto di recedere, per giusta causa.
3. Nel caso di inattività protratta di una o più delle Parti, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ciascuna delle parti si riserva il diritto di recedere, con le modalità di cui al comma 1.
4. Le parti convengono che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

#### **Articolo 14 - Controversie**

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Articolo 15 – Disposizioni finali**

1. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i.. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo Quadro, firmato digitalmente, è redatto in bollo. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014, dall'Università degli Studi di Trieste - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481 del 1993.

Il direttore del Servizio difesa del suolo

dott. Fabio Cella

(firmato digitalmente)

---

Il Rettore dell'Università

degli Studi di Trieste

prof. Roberto Di Lenarda

(firmato digitalmente)

Il Rettore dell'Università

degli Studi di Udine

prof. Roberto Pinton

(firmato digitalmente)

---